

## STATUTO SOCIETARIO

### **Art. 1 Denominazione e sede sociale**

L'associazione sportiva dilettantistica denominata CSI NUOTO PRATO con sede in Prato, Viale Piave n. 18, costituita il 1 Dicembre 1994 è retta dal seguente statuto.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2 Scopo**

L'associazione sportiva dilettantistica è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l'esperienza dello sport e del tempo libero come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale; aderisce al C.S.I., Centro Sportivo Italiano, riconosciuto con D.M. 3 dicembre 1979, n. 10.28419/12000.A., di cui riconosce e condivide le finalità, i progetti e i programmi operativi. L'associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione sportiva dilettantistica, nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale delle sue componenti maschili e femminili, non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione educativa secondo la propria originalità, assumono insieme la responsabilità della vita associativa e partecipino ad un unico impegno sociale.

Sono compiti ordinari dell'associazione sportiva dilettantistica l'azione per una crescita fisica e culturale dei soci e dei cittadini, la proposta e l'organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative aperte a tutti, l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengono istituiti servizi stabili per una corretta pratica e gestione delle attività e degli impianti sportivi e di tempo libero. Ha anche lo scopo di praticare e propagandare la disciplina del nuoto, attraverso la didattica del nuoto, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psicofisica sociale e culturale. A tal fine l'associazione potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del nuoto. L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

L'associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite e degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

### **Art. 3 Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 Soci e domanda di ammissione**

I soci danno il loro contributo associativo, culturale ed economico alla vita della associazione sportiva.

L'associazione sportiva concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, recano con continuità il loro contributo. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

### **Art. 5 Diritti dei soci**

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni socio può esprimere un massimo di cinque preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Al socio è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 10.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione.

#### **Art. 6 Decadenza dei soci**

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie o per decisione motivata dell'Assemblea dei soci.

La revoca della qualifica di socio può essere stabilita dall'Assemblea dei soci per i seguenti motivi:

- quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- quando non si ottemperi alle disposizioni del seguente Statuto o alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali alla società stessa. Con espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato e nel corso della quale si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli adddebiti;
- per scioglimento dell'Associazione.

Contro il provvedimento della revoca della qualifica di socio è ammesso il ricorso al Consiglio Provinciale del C.S.I., ed in ultima istanza al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale che deve essere data dal Presidente della società sportiva, e ad essa si deve dare risposta entro 30 giorni da parte del Consiglio provinciale, ed entro 60 giorni da parte del Collegio dei Probiviri; tali termini decorrono dalla data di ricevimento dei ricorsi.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote d'iscrizione le quali sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

#### **Art. 7 Gli organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

## **Art. 8 L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata per iscritto dal Presidente, o su richiesta di un terzo dei soci.

Il Presidente presiede, dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni. In caso di assenza del Presidente o impedimento, la direzione dell'Assemblea spetta al vice Presidente o ad una delle persone intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'**assemblea ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni sono prese ordinariamente a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare su: richiesta di adesione o affiliazione al CSI e il suo rinnovo annuale; elezione del consiglio direttivo; programmazione delle attività; valutazione dei risultati di ciascuna attività; approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo; approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

L'**assemblea straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni sono prese ordinariamente a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare su: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, e ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima.

## **Art.9 Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i soci maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Non sono ammessi voti plurimi.

### **Art. 10 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicePresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Tecnico e gli altri responsabili delle attività stabilite.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio resta in carica per la durata del quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

### **Art. 11 Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

### **Art. 12 Convocazione Consiglio**

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri senza formalità.

### **Art. 13 Compiti del Consiglio**

Sono compiti del Consiglio:

- redigere i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie e in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

### **Art. 14 Azioni disciplinari**

Il Consiglio è l'organo sociale preposto a regolare e giudicare i comportamenti non consoni dei propri soci. Il Consiglio, nei casi di giudizio, decreterà secondo azioni di intervento ammonitive e iniziative disciplinari contro il socio inadempiente:

- richiamo verbale;

- richiamo e ammonizione scritti;
- sospensione dalla vita associativa fino a un massimo di 2 eventi associativi;
- espulsione.

Nei casi più gravi, il Consiglio potrà riservarsi la facoltà di aprire procedimenti civili e penali contro il socio inadempiente o reo. Nell'applicazione delle sanzioni, il Consiglio dovrà comunque tenere conto del principio di proporzionalità che deve sussistere tra l'infrazione commessa e la sanzione comminata.

Rinvio all'art. 6 II co. n. 2 e III e IV co.

#### **Art. 15 Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evidenza.

#### **Art. 16 Vice Presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 17 Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio, redigere i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### **Art. 18 Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

#### **Art. 19 Rendiconto**

Il Consiglio redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Art. 20 Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il trentuno luglio di ciascun anno.

#### **Art. 21 Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalla attività organizzate dall'Associazione.

#### **Art. 22 Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, del Presidente del Tribunale di Prato.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Prato.

L'arbitrato avrà sede in Prato, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Art. 23 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i soci ed esperita la fase di liquidazione delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi , fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 26 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, lo Statuto ed il regolamento organico del CSI e della Federazione Sportiva di appartenenza.

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche saranno comunicate al CSI ai sensi dell'art. 33 del DPR 157 del 28/03/1986.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 24/09/2012.